

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visto il Regolamento di Contabilità

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 169 nel quale si prevede che la Giunta dell'unione, sulla base del Bilancio di Previsione annuale, definisca il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi ai dirigenti, unitamente alle dotazioni necessarie di risorse umane e finanziarie;

Visti inoltre gli articoli:

- **107 del T.U. 267/2000** che prevede testualmente:

"Funzioni e responsabilità della dirigenza"

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza UNIONEale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.”

- **4 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165** (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) che prevede testualmente:

"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità"

(Art. 3 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto;

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. *Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.*”;

Visto l'art. 109 del decreto legislativo 267/2000 che al comma 2 prevede che: *2. Nei COMUNI privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*”;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione è composto dai seguenti documenti suddivisi per Settore:

1. elenco degli obiettivi con relative attività,
2. dettaglio delle risorse umane assegnate a ciascun titolare di posizione organizzativa,

Rilevato che il Piano Esecutivo di Gestione si presenta come uno strumento organizzativo ed operativo per ciascun responsabile, affinché possa gestire in modo autonomo le attività di propria competenza, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;

Visto l'atto deliberativo del C.C. n. 34 del 02.12.2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;

Considerato che il sistema così configurato e composto da DUP, Piano esecutivo di gestione e Piano Dettagliato degli obiettivi, in coerenza con i principi contabili dell'armonizzazione, corrisponde alle esigenze che il legislatore ha posto a base del piano delle performance previsto dall'art. 10 del Dlgs. 150/2009, tenendo conto del fatto che questi documenti risultano impostati in modo da non limitarsi esclusivamente alle indicazioni di carattere finanziario, ma contengono gli elementi necessari per la valutazione della performance organizzativa dell'ente e delle sue articolazioni organizzative ed individuali dei singoli responsabili e che, in tale ambito, il Peg costituisce il documento di importanza centrale, in quanto appare come il “contenitore omnibus capace di portare a sistema i diversi aspetti del processo programmatico e del conseguente controllo”;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile della dell'area amministrativa/finanziaria, ai sensi dell'art. 49 primo comma del decreto legislativo del 18.08.2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa in forma palese

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2026, redatto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità al Bilancio di Previsione, depositato agli atti e costituito da:
 - a. elenco degli obiettivi con relative attività,
 - b. dettaglio delle risorse assegnate a ciascun titolare di posizione organizzativa.
- 3) di dare atto che i responsabili sono competenti per tutto quanto previsto dalle norme di legge e di regolamento previste in narrativa.

- 4) di precisare che:
- 5) l'affidamento delle dotazioni ai responsabili non esclude la necessità di adozione da parte del Consiglio e della Giunta di atti deliberativi, nel caso in cui gli stessi siano indispensabili ai fini del procedimento;
- 6) oltre ai casi di cui al precedente punto a), la Giunta può adottare apposite direttive che fissano gli indirizzi ai quali i responsabili devono attenersi nella gestione dei fondi, riassumendo gli orientamenti della Giunta medesima ed esplicitando la linea di azione che si deve seguire in conformità ai programmi dell'Amministrazione;
- 7) la direttiva può essere resa anche su iniziativa del singolo responsabile affidatario delle risorse o delle dotazioni;
- 8) i responsabili possono costituire impegni di spesa limitatamente alla durata del Bilancio pluriennale e nell'importo massimo ivi previsto (art. 171 T.U. 267/00); nel caso in cui vi sia la necessità di impegnare Bilanci pluriennali successivi a quello triennale in corso si applica l'art. 42 del T.U. 267/00;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. 267/2000

La Presidente
Firmato Digitalmente
Daniela Majrano

Il Segretario dell'Unione
Firmato Digitalmente
DOTT.SSA NICOLETTA BLENCIO